

REGOLAMENTO DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER DOTTORE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (SEZIONE B DELL'ALBO) E PER PSICOLOGO (SEZIONE A DELL'ALBO) DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE.

(Emanato con D.R. n. 98/2016, prot. n. 9626 del 25 novembre 2016 e s.m. e i. (D.R. n. 35/2017, prot. n. 4047 dell'11 maggio 2017)

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizione di tirocinio
- Art. 3 – Caratteristiche del tirocinio
- Art. 4 – Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio
- Art. 5 – Ente/azienda sede di tirocinio
- Art. 6 – Tutor psicologo
- Art. 7 – Diritti e doveri del tirocinante
- Art. 8 – Commissioni
- Art. 9 – Modalità di accreditamento degli enti/aziende, sede di tirocinio
- Art. 10 – Attivazione del tirocinio e svolgimento
- Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per Psicologo (sezione A dell'Albo degli Psicologi) ed il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche (sezione B dell'Albo degli Psicologi).
2. Il termine tirocinio, senza altre specificazioni, è qui riferito alle attività finalizzate all'ammissione all'esame di Stato sia per la sezione A che per la sezione B dell'Albo degli Psicologi. Tali attività professionali sono individuate dal D.P.R. 328/01 e dalla L. 170/03.

Art. 2 - Definizione di tirocinio

1. Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti psicologi, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale. Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro professionista.
2. In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
 - la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;

- la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
 - l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.
3. Per tali ragioni, il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, approvate dal GdL Ordine-Università in data 31 ottobre 2013.

Art. 3 - Caratteristiche del tirocinio

1. Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato dovrà avere una durata di:
 - a) 12 mesi, per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo, per un totale di 1000 ore, suddivise omogeneamente in due semestri continuativi;
 - b) 6 mesi, per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo, per un totale di 500 ore.
2. Ogni semestre di tirocinio deve essere svolto presso un unico ente/azienda. Il tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo può essere svolto presso lo stesso ente/azienda o in due enti/aziende diversi, purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio, ed in particolare:
 - Psicologia generale e sperimentale;
 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni;
 - Psicologia clinica;
 - Psicologia dello sviluppo.
3. Le attività di tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato, valevole sia per l'iscrizione alla Sezione A che per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo, dovranno essere svolte, di norma, nella misura di 20 ore settimanali, per un massimo di 8 ore giornaliere.
4. La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.
5. Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto, salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 7) e 8).
6. Una interruzione prolungata del tirocinio, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l'accesso alla Sezione A ed alla Sezione B dell'Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nei punti successivi, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.

7. In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione tirocini di Psicologia di cui all'art. 8 del presente Regolamento valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato.
8. Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'ente/azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'ente/azienda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione tirocini di Psicologia di cui all'art. 8 del presente Regolamento, che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 4 – Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Di norma l'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di un tutor, che abbia i requisiti di cui al successivo art. 6. Laddove esistano strutture di psicologia, tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti di cui all'art. 6, individuato dall'ente/azienda ospitante, in accordo con il tutor responsabile. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'ente/azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno o esterno alla struttura.
3. Nella stesura del progetto di tirocinio, che dovrà essere valutato dalla Commissione tirocini di Psicologia di cui al successivo art. 8, il tirocinante, il tutor e il responsabile dell'ente/azienda ospitante o suo delegato dovranno tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente, ossia:
 - a) per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell'Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
 - b) per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione A dell'Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologia, come definite dalla L. 56/89, dal D.P.R. 328/01 e dalla L. 170/03.

In particolare i contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio dovranno riguardare:

- diagnosi psicologica, anche mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati, comprendente l'analisi del funzionamento emotivo e della personalità, del comportamento, dei processi e delle funzioni cognitive, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio psicologico e clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

- attuazione di interventi di diagnosi, valutazione, riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, deficit neuropsicologici, deterioramento cognitivo anche a seguito di malattie degenerative, disturbi psichiatrici o dipendenze patologiche, disturbi evolutivi specifici (ad es. DSA, disturbi del linguaggio, ADHD, DCM.ecc.), patologie croniche/degenerative e patologie specifiche dell'invecchiamento;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disagio, disabilità e deterioramento cognitivo;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli psicologici per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- interventi nell'ambito della progettazione, pianificazione, implementazione e monitoraggio di attività finalizzate alla valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati;
- realizzazione di progetti in ambito neuropsicologico e delle neuroscienze cognitive;
- realizzazione di progetti di sviluppo e formazione in ambito organizzativo ed educativo;
- progettazione, realizzazione e valutazione di interventi in ambito di Comunità;
- applicazione della psicologia in ambito giuridico-forense;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- attività psicodiagnostica;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica.

Art. 5 – Ente/aziende sede di tirocinio

1. Il tirocinio deve essere svolto in enti/aziende in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso enti/aziende pubblici e privati ritenuti idonei dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo art. 9, oppure presso le Strutture universitarie con personale docente o di ricerca afferente a settori scientifico disciplinari del macrosettore 11/E – Psicologia.
2. Il tirocinio in ambito universitario dovrà contemplare attività professionali in uno o più ambiti, così come previsto all'art. 3 (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo).
3. Gli enti/aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché possedere i seguenti requisiti:
 - a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero ente/azienda o da un suo specifico settore;
 - b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dal D.P.R. 328/01 e dalla L. 170/03;

- c) presenza di almeno un tutor psicologo, che soddisfi i requisiti di cui al successivo art. 6. Laddove all'interno dell'ente/azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno psicologo facente parte della struttura deve essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia", con il compito di mantenere i rapporti con la Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 8;
4. Nel caso di strutture complesse organizzate in sotto-articolazioni, l'ente/azienda dovrà garantire che il tirocinante effettui l'esperienza solo all'interno di sotto-articolazioni organizzative in cui sia prevista la presenza stabile del tutor con orario idoneo.
 5. L'ente/azienda dovrà impegnarsi ad accertare che ciascun tutor non superi il numero massimo di tre tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.
 6. Gli enti/aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
 7. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.
 8. L'orario di svolgimento delle attività di tirocinio dovrà essere depositato e regolarmente aggiornato presso il soggetto ospitante.
 9. Il responsabile dell'ente/azienda, o suo delegato, e il tutor dovranno controfirmare il libretto di tirocinio rilasciato dall'Università, prima della definitiva approvazione della Commissione tirocini di Psicologia.
 10. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una richiesta di autorizzazione, come definito al successivo art. 7.
 11. Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale.
 12. Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio sono valutate dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo art. 9.
 13. Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università e le sedi idonee, secondo quanto stabilito dal presente articolo. Le convenzioni sono redatte secondo uno schema generale, definito d'intesa con l'Ordine degli Psicologi.
 14. Prima della scadenza, le convenzioni tra l'Università e gli enti/aziende potranno essere rinnovate, previa positiva verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
 15. Sarà impegno dell'ente/azienda sede di tirocinio informare l'Ufficio Orientamento e placement di Ateneo, che inoltrerà la comunicazione alla Commissione competente, secondo quanto disposto al successivo art. 9, circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione.
 16. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nel presente Regolamento non siano state rispettate, la Commissione competente, di cui al successivo art. 9,

adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 6 - Tutor psicologo

1. Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni, che non abbia riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, che non abbia carichi pendenti o sia destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor, fatto salvo il parere della Commissione paritetica in merito alla tipologia e gravità delle eventuali violazioni.
2. I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'ente/azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività, con la qualifica specifica di psicologo, che prevedano un impegno orario idoneo, pari ad almeno 20 ore settimanali.
3. A parziale deroga rispetto a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, i docenti e i ricercatori universitari di discipline psicologiche dei settori da M-PSI/01 a M-PSI/08, in ruolo presso l'Università, che non siano in possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo, possono comunque essere autorizzati ad assumere il ruolo di tutor, unicamente per specifici progetti di tirocinio e previa autorizzazione da parte della Commissione tirocini di Psicologia, sentito il parere vincolante della Commissione paritetica di cui al successivo art. 8.
4. Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto previsto dagli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e a quanto stabilito nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, di cui all'allegato 1 delle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, approvate dal GdL Ordine-Università in data 31 ottobre 2013.
5. Se il tirocinio si svolge presso paesi che non prevedono un Ordine professionale, il ruolo di tutor potrà essere svolto da uno Psicologo con un'adeguata e paragonabile esperienza professionale.
6. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
 - a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
 - c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
7. Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'ente/azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dal presente articolo, previa autorizzazione della Commissione tirocini di Psicologia, come stabilito dal successivo art. 7, comma 9. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'ente/azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo

art. 8, potrà incaricare un docente universitario, avente i requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, di svolgere la funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

8. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di tre tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Art. 7 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al presente Regolamento.
2. Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, di cui all'allegato 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post lauream, approvate dal GdL Ordine-Università in data 31 ottobre 2013.
3. Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio e operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto stesso, seguendo le indicazioni del tutor, in accordo con i responsabili dell'ente/azienda ospitante.
4. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'ente/azienda ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali del soggetto ospitante.
5. Il tirocinante è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
6. Il tirocinante è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente/azienda ospitante, che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. Il tirocinante è altresì tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
7. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate dal presente Regolamento e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui al precedente art. 2, egli ha la possibilità di segnalare la situazione alla Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 8, che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per l'eventuale trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
8. Il tirocinante può presentare motivata istanza di autorizzazione al Rettore dell'Ateneo per la sostituzione dell'ente/azienda ospitante.
9. Il tirocinante e/o l'ente/azienda ospitante, possono presentare motivata istanza di autorizzazione alla Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 8, per le modifiche del progetto di tirocinio e/o per la sostituzione del tutor e/o della sede di svolgimento delle attività (nel caso in cui il medesimo ente/azienda abbia più sedi di tirocinio).

10. Le attività eccezionalmente svolte in luoghi diversi dalle sedi indicate nel progetto di tirocinio e/o variazioni significative dell'orario dovranno comunque essere tempestivamente comunicate all'Università, anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo u-orientamento@univda.it.

Art. 8 - Commissioni

1. Presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, è istituita una Commissione interna, denominata *Commissione tirocini di Psicologia*, con lo scopo di valutare, nei casi previsti al successivo art. 9, le richieste di accreditamento degli enti/aziende e le eventuali variazioni comunicate dagli enti/aziende in merito ai requisiti di cui all'art. 5, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione, valutare le attività e i progetti di tirocinio, valutare, nei casi previsti, le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, autorizzare i docenti universitari di discipline psicologiche a svolgere il ruolo di tutor, come previsto dal precedente art. 6, svolgere funzioni consultive e di monitoraggio, raccogliere ed esaminare le valutazioni delle esperienze di tirocinio, esaminare le criticità che verranno evidenziate dalle strutture dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento dei tirocini e quant'altro si reputi necessario per il corretto funzionamento dei tirocini stessi.
2. La Commissione tirocini di Psicologia, di cui al precedente comma 1, è composta da tre docenti in ruolo presso l'Ateneo, nominati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali. La Commissione nomina al suo interno un Coordinatore, che funge da portavoce.
3. È altresì istituita, con sede presso l'Ordine degli Psicologi della Regione Valle d'Aosta, la Commissione Paritetica Ordine/Università, detta *Commissione paritetica*, composta da due docenti, membri della Commissione tirocini di Psicologia, e da due professionisti in rappresentanza dell'Ordine, ed in particolare dal Presidente o suo delegato e da altro membro, nominato secondo i criteri disposti dallo stesso Ordine. La Commissione paritetica nomina al suo interno un Presidente, che convoca formalmente le sedute.
4. La Commissione paritetica, di cui al precedente comma 3, ha il compito di verificare l'idoneità delle strutture ad ospitare i tirocini, valutando, nei casi previsti al successivo art. 9, le richieste di accreditamento degli enti/aziende e le eventuali variazioni comunicate dagli enti/aziende in merito ai requisiti di cui all'art. 5, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione, di aggiornare, almeno una volta all'anno, l'elenco degli enti/aziende riconosciuti idonei e convenzionati, di svolgere funzioni consultive, di esprimere pareri, nei casi previsti dalla Convenzione Tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e l'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta, per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante post lauream, finalizzato all'accesso all'esame di stato per l'esercizio delle professioni di Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell'Albo) e Psicologo (sezione A dell'Albo), di monitorare e valutare l'andamento complessivo delle attività di tirocinio, al fine di verificarne l'efficacia, e quant'altro si reputi necessario per il corretto funzionamento dei tirocini stessi.

Art. 9 – Modalità di accreditamento degli enti/aziende, sede di tirocinio

1. Le richieste di accreditamento e le eventuali successive variazioni in merito ai requisiti di cui all'art. 5, presentate dagli enti/aziende pubblici nonché dalle Strutture universitarie, saranno valutate dalla Commissione tirocini di Psicologia e, solo in caso di criticità, saranno sottoposte, su iniziativa dell'Università, alla Commissione paritetica. La Commissione tirocini di Psicologia

provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto convenzionamento alla Commissione paritetica, che potrà comunque sindacare la valutazione effettuata dalla Commissione tirocini di Psicologia.

2. Le richieste di accreditamento e le eventuali successive variazioni in merito ai requisiti di cui all'art. 5, presentate dagli enti/aziende privati, saranno valutate, tramite scambio informale di e-mail, dalla Commissione paritetica, che dovrà esprimere parere unanime. In caso di pareri discordanti, il Presidente della Commissione paritetica provvederà a convocare la Commissione, che delibererà a maggioranza. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
3. Gli enti/aziende che vorranno ottenere l'accREDITamento a sede di tirocinio dovranno inviare all'attenzione dell'Ufficio Orientamento e placement di Ateneo, anche via posta elettronica all'indirizzo u-orientamento@univda.it, una richiesta contenente:
 - a) breve presentazione e descrizione dell'ente/azienda (in termini di attività svolte, soggetti che vi operano, strutture, sedi ...);
 - b) contatti (recapito telefonico e e-mail, ed in particolare indirizzo pec per gli enti pubblici);
 - c) indicazione del responsabile dell'ente/azienda, o suo delegato;
 - d) breve descrizione delle specifiche attività di cui potrebbe occuparsi il tirocinante;
 - e) elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di tutor (con i riferimenti di iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi, dell'impegno orario e del ruolo ricoperto all'interno dell'ente/azienda);
 - f) laddove all'interno dell'ente/azienda sia presente più di uno psicologo tutor, indicazione di uno Psicologo quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia", con il compito di mantenere i rapporti con la Commissione tirocini di Psicologia, di cui al precedente art. 8;L'Ufficio Orientamento e placement di Ateneo provvederà ad inoltrare la richiesta alla Commissione competente per la valutazione, come specificato ai precedenti commi 1 e 2.
4. Gli enti/aziende che saranno valutati idonei dovranno stipulare apposita convenzione, di cui riceveranno copia elettronica, da sottoscrivere (ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, così come modificato dalla Legge di conversione n. 221/2012, per le pubbliche amministrazioni vige l'obbligo di sottoscrizione tramite firma elettronica). Una volta firmata dal responsabile dell'ente/azienda, o suo delegato, la convenzione dovrà essere trasmessa all'Università, per la firma da parte del Rettore. Soltanto dopo che l'ente/azienda sarà convenzionato, si potrà procedere ad attivare il tirocinio.

Art. 10 – Attivazione del tirocinio e svolgimento

1. In base alla normativa vigente, il tirocinio deve essere svolto unicamente previo conseguimento del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo.
2. Potranno presentare domanda di ammissione al tirocinio anche laureati presso altri Atenei.
3. È possibile iniziare il tirocinio in qualsiasi momento dell'anno, purché la documentazione sia presentata dagli interessati presso l'Ufficio Orientamento e placement, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata di tutti gli allegati, secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito web di Ateneo.
4. Per individuare la sede di svolgimento del tirocinio, il laureato può:
 - consultare l'elenco delle strutture convenzionate, disponibile sul sito di Ateneo;
 - contattare autonomamente un ente/azienda non ancora convenzionato e proporre allo stesso di richiedere l'accREDITamento a sede di tirocinio, come previsto dagli artt. 5 e 9.

5. Dopo aver individuato l'ente/azienda ospitante e aver verificato che il soggetto sia regolarmente convenzionato, il laureato:
- a) deve prendere contatti con il responsabile dell'ente/azienda ospitante, o suo delegato, e con il tutor, per accordarsi rispetto al piano delle attività di tirocinio, al periodo di svolgimento e ai tempi di accesso alle strutture;
 - b) deve compilare e sottoporre all'approvazione della Commissione tirocini di Psicologia di cui al precedente art. 8, il modulo "Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream" contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo e i riferimenti dell'iscrizione all'Albo del tutor psicologo;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;In allegato al modulo "Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream", è necessario presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal/dai tutor individuato/i, di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, di non avere carichi pendenti o essere destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor.
 - c) una volta ricevuta l'approvazione da parte della Commissione tirocini di Psicologia di cui al precedente art. 8, il laureato dovrà presentare presso l'Ufficio Orientamento e placement dell'Ateneo la domanda di tirocinio professionalizzante post lauream, composta da:
 - modulo "Domanda di ammissione al tirocinio professionalizzante post lauream", indirizzata al Magnifico Rettore e corredata da marca da bollo vigente;
 - modulo "Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream", approvato dalla Commissione tirocini di Psicologia di cui al precedente art. 8, e sottoscritto da tutti i soggetti interessati. In caso di tirocini all'interno delle strutture di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, il modulo dovrà altresì essere vistato, per accettazione, dal Rettore. Al modulo "Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream", dovranno, in ogni caso, essere allegate la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal/dai tutor individuato/i, di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, di non avere carichi pendenti o essere destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor e la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i tutor dichiarante/i;
 - ricevuta del versamento di importo stabilito dal Consiglio dell'Università, secondo le modalità specificate sul sito web di Ateneo;
 - modulo "Scheda anagrafica";
 - autocertificazione titolo di studio (solo per i laureati in Atenei diversi dall'Università della Valle d'Aosta);
 - 2 fotografie formato tessera.
6. Il tirocinante ha l'obbligo, prima della data di avvio del tirocinio, di ritirare presso l'Ufficio Orientamento e placement, il libretto di tirocinio, sul quale sarà riportato il programma delle attività e saranno annotate le presenze giornaliere, firmate quotidianamente dal tutor e dal tirocinante stesso. Al termine del tirocinio, il libretto, debitamente compilato, dovrà essere controfirmato dal tutor, al fine della certificazione complessiva delle presenze, e timbrato e

firmato dal responsabile dell'ente/azienda, o suo delegato, prima della definitiva approvazione da parte della Commissione tirocini di Psicologia, di cui al precedente art. 8. Nei casi di interruzione, ai sensi dell'art. 3, il libretto di tirocinio dovrà essere riconsegnato presso l'Ufficio Orientamento e placement, unitamente alla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione e ad una richiesta scritta che indichi i tempi dell'interruzione stessa (data di interruzione e data di ripresa del tirocinio).

7. L'Università si impegna ad inoltrare, prima dell'avvio delle attività di tirocinio, le comunicazioni necessarie in base alla normativa vigente.
8. L'Università assicura, per l'intero periodo del tirocinio, il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Gli estremi della copertura assicurativa sono reperibili sul modulo "Progetto di tirocinio professionalizzante post lauream". In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, che ne informerà, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, gli istituti assicurativi.
9. Concluso il tirocinio, l'interessato dovrà consegnare all'Ufficio Orientamento e placement:
 - a) il libretto di tirocinio, come specificato al precedente comma 6;
 - b) il questionario di autovalutazione, disponibile sul sito web di Ateneo;
 - c) il questionario di valutazione del tutor, disponibile sul sito web di Ateneo.L'Ufficio Orientamento e placement provvederà a inoltrare alla Commissione tirocini di Psicologia i questionari di valutazione delle esperienze di tirocinio.
L'Ufficio Segreteria studenti provvederà a rilasciare, nel rispetto della vigente disciplina sull'imposta di bollo e su istanza del tirocinante, il certificato di avvenuto svolgimento del tirocinio.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo di Ateneo ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento di tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per Dottore in Scienze e tecniche psicologiche (Sezione B dell'Albo) e per Psicologo (Sezione A dell'Albo).